

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Gromo

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819

www.icgromo.edu.it

e-mail uffici: BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT - BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI E INFORTUNI A SCUOLA

Il presente regolamento disciplina le modalità di comportamento a cui tutto il personale **è tenuto** in caso di necessità di somministrazione farmaci e di infortuni a scuola. Si ricorda che in caso si rilevassero comportamenti non conformi a quanto di seguito indicato, il personale interessato sarà oggetto di possibili contestazioni di addebito ai fini dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente e di eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1. Infortuni a scuola

Nel caso di infortuni a scuola, **il personale deve immediatamente avvertire l'incaricato al primo soccorso del plesso e contattare la famiglia**, sollecitandone il tempestivo intervento per valutare l'entità dell'infortunio e decidere di un eventuale invio al pronto soccorso. **Per nessuna ragione il personale deve procedere ad una valutazione autonoma del danno esimendosi dall'informare la famiglia.**

In caso di urgenza e necessità il personale procederà a chiamare immediatamente il 112 avvertendo contestualmente la famiglia e l'incaricato al primo soccorso presente nel plesso.

In caso di infortunio **è obbligatorio** procedere segnalando immediatamente l'accaduto al dirigente scolastico e alla segreteria, procedendo con la conseguente denuncia di infortunio.

Art. 2. Somministrazione di farmaci agli alunni

All'interno della scuola è possibile somministrare farmaci solo se espressamente previsto dal **protocollo di somministrazione dei farmaci**, attivato su richiesta della famiglia dell'alunno e corredato dalla specifica documentazione prevista (vedi oltre). Il protocollo prevede il conferimento dell'incarico della somministrazione al personale individuato, previa accettazione dell'interessato. Il personale non esplicitamente incaricato non è in alcun modo autorizzato. In caso di mancanza del personale incaricato si procede immediatamente con la chiamata ai numeri di emergenza.

I farmaci autorizzati devono essere conservati negli spazi della scuola individuati e sorvegliati e non devono essere accessibili agli alunni. Nel caso in cui il personale si accorgesse della presenza di farmaci non autorizzati nella scuola, deve procedere segnalando immediatamente il fatto ai responsabili di plesso e al dirigente scolastico, che provvederanno a contattare la famiglia dell'alunno.

Per tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica di quegli alunni che necessitano di assumere sistematicamente farmaci, si osservano le disposizioni previste dalla normativa, dalle Raccomandazioni del MIUR e del Ministero della Salute (2005) e dal protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico per la Lombardia (2017).

La somministrazione di farmaci a scuola è riferita alle situazioni di continuità terapeutica (intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica) o somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute.

In relazione alla patologia diabetica si richiama quanto definito dalla Circolare Regionale n. 30 del 12 luglio 2005 "Linee Guida sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico."

In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.

BGIC85100N - CIRCOLARI - 000042 - 14/12/2018 - DOCENTI -E

Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita. Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.

Art. 3. Soggetti coinvolti

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge diversi attori:

- Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
- Alunni
- Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo)
- Soggetti Sanitari: Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), Agenzie Territoriali della Salute (ATS), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU)

Ciascuno degli attori concorre al percorso in relazione alle rispettive competenze e responsabilità:

I **genitori** (o esercenti la potestà genitoriale) formulano la richiesta al Dirigente Scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico, allegando eventuale documentazione integrativa utile (es.: prospetti per utilizzazione/conservazione del farmaco, etc.); forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza; segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso; forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento

Gli **alunni** sono coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, nelle scelte che riguardano la gestione del farmaco a scuola; nelle condizioni ove è possibile si autosomministrano il farmaco; comunicano tempestivamente all'adulto di riferimento nel contesto scolastico eventuali criticità legate alla patologia o alla gestione del farmaco.

Il **medico** (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), a seguito di richiesta dei Genitori, certifica lo stato di malattia e redige il Piano Terapeutico con le indicazioni per la corretta somministrazione del farmaco; fornisce eventuali informazioni e delucidazioni per l'applicazione del Piano Terapeutico.

Le **Agenzie Territoriali della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)** definiscono le modalità organizzative condivise in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo sui territori di competenza. Le ATS comunicano alle Istituzioni scolastiche presenti sul proprio territorio di competenza il modello organizzativo adottato.

ATS e ASST comunicano i riferimenti dei Servizi competenti alle Dirigenze degli Istituti Scolastici; informano tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati circa il modello organizzativo e la procedura; su richiesta del Dirigente Scolastico valutano la congruenza della richiesta e forniscono collaborazione in caso di eventuali criticità relative all'attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti; raccolgono eventuali esigenze di sensibilizzazione – informazione e definisce modalità di riscontro anche mediante la collaborazione con AREU, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti; raccolgono periodicamente dalle Scuole le segnalazioni di alunni con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi e le comunica all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU); raccolgono annualmente dalle Scuole il numero di alunni che hanno attivato la richiesta di somministrazione di farmaci e trasmette, entro il 10 settembre, alla DG Welfare i dati aggregati

Il **Dirigente Scolastico** acquisisce la richiesta dei Genitori, informa il consiglio di classe ed il Personale della Scuola; individua gli operatori scolastici disponibili (docenti e non docenti) e/o eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore, ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo; verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco; segnala all'ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi; attiva le procedure del caso

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST territorialmente competenti, in particolare richiedendo il supporto in caso di eventuali criticità relative all'attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di

BGIC85100N - CIRCOLARI - 000042 - 14/12/2018 - DOCENTI -E

EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.

I **docenti** e il **personale ATA**, a seguito dell'adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci a scuola, somministra il farmaco e collabora, per quanto di competenza, alla gestione delle situazioni.

Art. 4. Il percorso operativo

I genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata).

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. La richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola.

Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o lo Studente maggiorenne) devono dichiarare di:

- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;
- Autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
- Impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola e l'eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti, etc.) necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all'avvenuto consumo e/o in prossimità della data di scadenza;
- Impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso;
- Autorizzare, se del caso, l'auto – somministrazione nelle modalità previste dal presente regolamento)

La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al Dirigente Scolastico, deve esplicitare:

- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
- Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco

Il piano terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), conterrà necessariamente:

- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
- Principio attivo del farmaco
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione del farmaco, secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo del/i farmaco/i (FI);
- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni)
- L'indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi

Art. 5. Procedura attuativa

Il Dirigente Scolastico, in esito alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti:

- Informa il Consiglio di Classe

BGIC85100N - CIRCOLARI - 0000042 - 14/12/2018 - DOCENTI -E

- Individua i Docenti, il personale ATA, che si rendano volontariamente disponibili ad intervenire nelle
- casistiche oggetto del presente protocollo e se lo ritiene opportuno ne acquisisce il consenso scritto; recepisce inoltre la eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore
- Verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del farmaco secondo quanto disposto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo per il paziente (FI), così come indicate nel Piano Terapeutico;
- Comunica ai Genitori l'avvio della procedura
- Garantisce la tutela della privacy.
- Segnala all'ATS/ASST di riferimento i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi.

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST, particolare richiedendo il supporto in caso di eventuali criticità relative all'attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.

Art. 6. Autosomministrazione

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'intesa, l'auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l'alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Considerata la progressiva maggiore autonomia degli studenti con il crescere dell'età, si conviene sulla possibilità di prevedere, laddove possibile ed in accordo con la famiglia e i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.

Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte del Genitore (o dagli esercitanti la potestà genitoriale) nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico

Art. 7. Raccolta e segnalazione ad AREU di casi per la somministrazione di adrenalina per rischio di anafilassi

Il Dirigente Scolastico trasmette all'ATS/ASST territorialmente competente i riferimenti dei casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi. ATS/ASST raccoglie i riferimenti dei casi e li trasmette ad AREU, di norma, due volte all'anno (entro ottobre, entro gennaio).

In caso di richiesta di intervento la scuola comunica all'operatore della Sala Operativa Regionale che trattasi di un paziente per cui è attivo il "Protocollo Farmaci" affinché sia gestito tempestivamente l'evento.

Art. 8. Manifestazione acuta correlata a patologia nota

Alcune patologie possono dare origine a manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario prevedere di mettere in atto opportuni interventi pianificati preliminarmente, effettuabili comunque anche da personale non sanitario, secondo le indicazioni del medico: in tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.

In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi segnalati ad AREU, al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'emergenza sanitaria, sarà necessario identificare la richiesta di intervento con il termine "PROTOCOLLO FARMACO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonino Florida

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n° 39/93.